

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Servizio di "Gateway SMS" per l'invio di
messaggi SMS

C.I.G.: ZEE1969119

CODICE INTERNO	DENOMINAZIONE PROGETTO
ATA015	TS-CNS

LAZIOcrea S.p.A. - Società a Socio unico Regione Lazio - Cap. Soc. € 924.400,00
Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 515631 F +39 06 51563611
Uffici: Via Adelaide Bono Cairoli, 68 - Roma 00145 - T +39 06 51689800 - F +39 06 51892207
C.F./P.IVA 13662331001 - R.E.A. RM-1464288

PEC Azienda: laziocrea@legalmail.it
PEC Gare: gare.laziocrea@legalmail.it
www.laziocrea.it - www.regione.lazio.it

Indice

1 Premessa	3
1.1 Introduzione	3
1.2 Definizioni.....	3
1.3 Glossario	4
1.4 Riferimenti.....	4
2 Il contesto.....	5
2.1 Ciclo di vita della TS-CNS.....	5
2.2 Esigenza evolutiva.....	5
3 Definizione dell'appalto.....	7
3.1 Oggetto e durata.....	7
3.2 Requisiti servizio Gateway SMS.....	7
3.3 Tempi di attivazione	8
3.4 Piano di progetto.....	8
4 Clausole legali	9
4.1 Norme regolatrici e disciplina applicabile.....	9
4.2 Modalità e tempi di esecuzione	9
4.3 Garanzie e assicurazioni.....	11
4.4 Corrispettivo e modalità di pagamento.....	12
4.5 Penali.....	14
4.6 Obblighi di riservatezza.....	16
4.7 Obblighi nei confronti del personale	16
4.8 Risoluzione e recesso	17
4.9 Diritti e pretese di terzi.....	18
4.10 Subappalto e subcontratto	19
4.11 Cessione del contratto e dei crediti	20
4.12 Comunicazioni	20
4.13 Spese contrattuali ed oneri fiscali.....	21
4.14 Clausole di salvaguardia.....	21
4.15 Controversie e Foro competente.....	21

1 Premessa

1.1 Introduzione

Il presente appalto ha per oggetto la prestazione di un servizio di Gateway SMS, da integrare con Card Management System della Regione Lazio con il quale vengono effettuate le attivazioni delle TS-CNS per i cittadini del Lazio.

1.2 Definizioni

Nel presente documento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:

- *"Bando di abilitazione al Mercato Elettronico"* o *"Bando"*: il Bando ICT 2009 per l'Abilitazione al Mercato Elettronico (comprensivo dei relativi allegati), pubblicato in data 31/07/2009 sul sito internet www.acquistinretepa.it;
- *"Capitolato Tecnico"*: il documento allegato al Bando ICT 2009 contenente la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche cui devono rispondere i servizi ai fini dell'abilitazione al Mercato Elettronico;
- *"Condizioni Generali di Contratto"*: il documento, redatto dalla Consip S.p.A., contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico in conformità a quanto stabilito dal Bando ICT 2009;
- *"Condizioni Particolari di Contratto"*: il presente documento, contenente le clausole contrattuali predisposte dalla LAZIOcrea S.p.A. che integrano e/o derogano le Condizioni Generali di Contratto;
- *"Condizioni Particolari di RDO"*: il documento contenente tutte le informazioni relative alle condizioni, modalità e termini di redazione/presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza dall'aggiudicazione, nonché agli obblighi dell'Aggiudicatario per la stipula del contratto;
- *"Società Appaltante"*: la LAZIOcrea S.p.A., con Sede Legale in 00142 Roma, via del Serafico 107, nella qualità di Punto Ordinante e amministrazione aggiudicatrice sub-centrale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, legittimato all'utilizzo del Mercato Elettronico;

- *"Aggiudicatario"*: il soggetto, in qualunque forma costituito, che al termine della presente procedura di gara è risultato primo nella relativa graduatoria definitiva;
- *"Appaltatore"*: il soggetto che, essendo risultato Aggiudicatario del presente appalto, ha stipulato il contratto con la Società Appaltante;
- *"Contratto"*: il contratto di prestazione di Servizi concluso nell'ambito del Mercato Elettronico tra l'Appaltatore e la Società Appaltante e disciplinato ai sensi dell'art. 2, comma 2 delle Condizioni Generali di Contratto;
- *"Parti"*: congiuntamente, la Società Appaltante e l'Appaltatore.

1.3 Glossario

XML	eXtensible Markup Language
PEC	Posta Elettronica Certificata
SMS	Short Message Service
SOAP	Simple Object Access Protocol
WS	Web Services
WSDL	Web Service Description Language
WS-I	Web Services Interoperability
TS	Tessera Sanitaria
CNS	Carta Nazionale dei Servizi
TS-CNS	Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi
MEF	Ministero delle Economie e Finanze
CMS	Card Management System

1.4 Riferimenti

Nel presente documento sono citati dei richiami ai seguenti documenti.

D.Lgs. n. 50/2016	Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: <i>"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"</i>
D.Lgs. n. 196/2003	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: <i>"Codice in materia di protezione dei dati personali"</i>

2 Il contesto

A partire dal 2011, in base a quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 11 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, alle Regioni è stato affidato il compito di gestione del ciclo di vita delle TS-CNS, emesse dal Ministero dell'Economie e delle Finanze.

A tal fine la Regione Lazio si è dotata di un Card Management System con il quale effettuare le attivazioni delle TS-CNS per i cittadini del Lazio.

2.1 Ciclo di vita della TS-CNS

Il ciclo di vita della TS-CNS prevede la gestione di tutte le fasi operative inerenti gli stati della smartcard e in particolare:

- attivazione;
- sospensione;
- riattivazione;
- revoca;
- reset del PIN.

In particolare le due fasi, relative all'"Attivazione" e al "Reset del PIN", prevedono l'invio dei codici per l'utilizzo della TS-CNS da parte del cittadino.


Per coloro che intendono ricevere tali codici per SMS, la Regione Lazio ha deciso di dotarsi di un sistema che consenta di abilitare il canale SMS per il trasferimento delle informazioni sul dispositivo cellulare del cittadino.

2.2 Esigenza evolutiva

Si vuole attivare un "Gateway SMS" che deve essere utilizzato con un modello a servizio ('service'). Il Gateway SMS viene invocato applicativamente ogni volta che è richiesto l'invio di un contenuto informativo su un dispositivo mobile.

Dal momento che l'integrazione tra l'applicativo di interesse (CMS) e il gateway deve essere di tipo server-to-server, è necessario che il Gateway SMS esponga una serie di interfacce per consentire un'interazione "standard" con il Card Management System. La modalità scelta, al fine di garantire la totale interoperabilità e indipendenza dalla particolare piattaforma tecnologica utilizzata, è il Web Service (protocollo SOAP). Le interfacce al servizio devono pertanto essere descritte da opportuni WSDL (1.x o 2.x) secondo le specifiche w3.org.

Lo schema di funzionamento di massima è il seguente:



Il Gateway SMS deve fornire una risposta immediata al client che richiede l'invio dell'SMS. La risposta deve essere positiva, se il servizio ha preso in carico il delivery del messaggio, negativa in caso di errore (parametri errati, parametri mancanti, ecc).

Al fine di evitare che gli applicativi che richiamano il gateway debbano internamente implementare della logica di "canale", si richiede che l'interfaccia esposta sia tale da semplificare al massimo l'interazione. A tal proposito si richiede che il Gateway SMS sia in grado di effettuare il delivery di messaggi contenenti quantità arbitrarie di testo (quindi anche superiore ai 160 caratteri). Sarà cura del Gateway provvedere alla corretta trasmissione del messaggio e alla eventuale divisione dello stesso in funzione della lunghezza del testo.

Per garantire che i messaggi scambiati tra l'applicativo (CMS) e il Gateway SMS siano trasmessi in sicurezza e non possano essere intercettati durante il tragitto, si richiede che il canale di comunicazione su cui viene esposto il gateway sia:

- disponibile sulla porta 443;
- sia associato ad un certificato SSL V3 e che la comunicazione sia criptata;
- richieda l'autenticazione per poter essere utilizzato (es. basic auth, ecc).

3 Definizione dell'appalto

3.1 Oggetto e durata

Il presente appalto ha per oggetto la prestazione di un servizio di Gateway SMS che garantisca l'invio di 200.000 SMS. Il servizio deve essere erogato nel rispetto dei requisiti, dei vincoli e delle modalità dettagliate nei successivi paragrafi.

La durata del presente appalto decorre dalla data di stipula del Contratto e termina alla data di rilascio da parte della Società Appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione di tutti gli SMS erogati e comunque non oltre 2 (due) anni dalla data di stipula.

3.2 Requisiti servizio Gateway SMS

Con riferimento al contesto descritto nel precedente paragrafo 2, l'Appaltatore deve prestare un servizio di Gateway SMS da integrare con il sistema CMS della Regione Lazio che soddisfi i requisiti riportati nel prosieguo.

Il servizio di Gateway SMS deve:

1. esporre delle interfacce di tipo SOAP in formato WSDL per consentire l'interfacciamento applicativo con il sistema CMS della Regione Lazio;
2. consentire la comunicazione in modalità sicura (canale criptato HTTPS e autenticato);
3. gestire l'invio di SMS di tipo testuale a tutti i possibili carrier telefonici;
4. automaticamente effettuare lo "split" di messaggi che eccedano i 160 caratteri, esponendo un'unica interfaccia applicativa;
5. garantire un ritardo tra l'invio e la ricezione pari, al massimo, a 30 secondi nel 90% dei casi, calcolato base mensile;
6. essere garantito un uptime del Gateway SMS e del servizio di invio SMS del 99.9%, calcolato su base semestrale;
7. deve mostrare una schermata per il monitoraggio del servizio che consenta di:
 - a) monitorare lo stato del Gateway;
 - b) effettuare dei report sui dati di utilizzo (ad es. intervallo temporale);
8. consentire l'invio di 200.000 SMS a richiesta.

La soluzione offerta deve essere compatibile con i seguenti standard tecnologici:

- WSDL v1.x o 2.x;

-
- SOAP v1.x;
 - HTTPS.

Il Gateway SMS deve inoltre fornire una notifica immediata di "presa in carico" del delivery dell'SMS o di "errore", specificandone la tipologia.

3.3 Tempi di attivazione

L'Appaltatore, entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del Contratto, deve attivare il servizio di Gateway SMS.

3.4 Piano di progetto

L'Appaltatore deve produrre, entro le 5 giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del Contratto, un Piano di progetto avente i seguenti contenuti minimi:

- scopo e campo di applicazione del piano;
- organizzazione (struttura organizzativa) con indicazione di ruoli, responsabilità e interfaccia con la Società Appaltante;
- modalità di comunicazione con la Società Appaltante;
- pianificazione di dettaglio delle attività;
- documentazione aggiornata, corredata da esempi e codice di test, per l'interazione con il Gateway SMS da un punto di vista applicativo;
- modalità di gestione delle non conformità relative al presente appalto.

Il Piano di progetto sarà sottoposto ad approvazione da parte della Società Appaltante e sarà cura dell'Appaltatore apportare allo stesso le modifiche richieste entro le tempistiche che saranno indicate dalla Società Appaltante.

L'Appaltatore deve svolgere tutte le attività oggetto del presente appalto nel rigoroso rispetto del Piano di progetto approvato dalla Società Appaltante.

Con riferimento alle attività pianificate ed approvate dalla Società Appaltante, l'Appaltatore deve presentare con cadenza mensile, entro dieci giorni solari dalla scadenza di ciascun mese, un rapporto di riepilogo delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento ovvero un documento che consenta di controllare le attività effettuate rispetto a quelle pianificate e l'impegno effettivo rispetto al pianificato.

4 Clausole legali

4.1 Norme regolatrici e disciplina applicabile

Fatte salve le inderogabili disposizioni normative applicabili in materia, i rapporti tra la Società Appaltante e l'Appaltatore saranno regolati, in via graduata:

- dalle clausole contenute nel Contratto stipulato tra le Parti, costituito dalla proposta dell'Appaltatore e dalla relativa accettazione della Società Appaltante, dalle Condizioni Generali e dalle presenti Condizioni Particolari di Contratto, nonché dal Capitolato Tecnico allegato n. 2 al Bando ICT 2009;
- dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.

In caso di contrasto/incompatibilità, le presenti Condizioni Particolari di Contratto prevarranno sulle Condizioni Generali di Contratto, sul Capitolato Tecnico allegato n. 2 al Bando ICT 2009.

In ogni caso, le clausole contenute nel Condizioni Generali di Contratto e nel presente documento saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme primarie e secondarie aventi carattere cogente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore non potrà promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero opporre eccezioni volte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale derivante dalla presente procedura di gara.

4.2 Modalità e tempi di esecuzione

I servizi oggetto del presente appalto devono essere eseguiti integralmente ed a perfetta regola d'arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente documento, nel Contratto e nella documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto. In ogni caso, le Parti possono concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell'esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Società Appaltante e/o per la Regione Lazio.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all'esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto,

ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa comunque coinvolta nell'esecuzione dell'appalto.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Società Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.

Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell'appalto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui oltre.

L'Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio, assumendosene ogni relativa alea.

In considerazione di quanto sopra, l'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenni la Società Appaltante e la Regione Lazio, da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'appalto.

Il personale dell'Appaltatore potrà accedere nelle sedi/uffici della Società Appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore stesso verificare preventivamente tali procedure. Le eventuali attività da svolgersi presso tali sedi devono essere eseguite dall'Appaltatore senza interferire nel normale lavoro dei predetti uffici.

L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, i suddetti uffici continueranno ad essere utilizzati per fini istituzionali dal personale della Società Appaltante e/o da terzi da questi autorizzati.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

In considerazione di quanto sopra, l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale della Società Appaltante e/o da terzi da questi autorizzati.

Fermo restando quanto sopra, ai sensi del combinato disposto della Legge n. 136/2010 e del D.Lgs. n. 81/2008, nell'esecuzione dell'appalto presso le sedi/uffici della Società Appaltante, il personale dell'Appaltatore deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento conforme a quanto previsto dalle predette norme.

4.3 Garanzie e assicurazioni

L'Appaltatore deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate.

In ogni caso, l'Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell'Appaltatore e/o di terzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, l'Appaltatore deve possedere un'adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio.

Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.

Resta comunque ferma l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

4.4 Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto è pari a quanto indicato nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore stesso in sede di gara (oltre I.V.A.).

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente documento, del Contratto e della documentazione approvata dalla Società Appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Saranno a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui sopra, tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività oggetto del presente appalto ivi compresi quelli relativi alle spese nonché di viaggio, missione, vitto e alloggio del personale dell'Appaltatore, comunque impiegato nell'esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra.

Il predetto corrispettivo verrà riconosciuto all'Appaltatore, salva l'applicazione della ritenuta di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, in tranche trimestrali posticipate sulla base degli SMS erogati nel trimestre di riferimento, previo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio prestato dall'Appaltatore nel trimestre stesso ed approvazione da parte del Responsabile del procedimento di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore.

A tal fine, si precisa che il processo di approvazione di quanto effettivamente maturato dall'Appaltatore, che conclude le attività di verifica/accettazione, prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

- l'Appaltatore, a seguito della stipula del Contratto, deve ottenere le credenziali di accesso al sistema informativo contabile della Società Appaltante, attraverso l'invio tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) di un'apposita richiesta al seguente indirizzo: amministrazione@laziocrea.it, riportando il numero dell'Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del Contratto;
- ottenute le credenziali di accesso, previa rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio prestato dall'Appaltatore, quest'ultimo deve inserire

quanto effettivamente maturato in ragione dell'avanzamento delle attività appaltate, seguendo le istruzioni fornite dal sistema informativo contabile della Società Appaltante;

- a seguito dell'inserimento del suddetto maturato, il Responsabile del procedimento deve verificare e valutare quanto riportato dall'Appaltatore nel sistema informativo contabile della Società Appaltante, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'inserimento stesso.

Fermo restando quanto sopra, si precisa altresì che in caso di mancato inserimento da parte dell'Appaltatore di quanto effettivamente maturato ovvero di mancata approvazione, in tutto o in parte, di quanto riportato dall'Appaltatore stesso nel sistema informativo contabile della Società Appaltante, il Responsabile del procedimento non potrà autorizzare l'emissione della relativa fattura e, conseguentemente, l'Appaltatore non potrà pretendere in alcun modo il relativo pagamento.

Le eventuali fatture emesse dall'Appaltatore prive dell'approvazione del Responsabile del procedimento per omesso o mancato inserimento del maturato nel sistema informativo contabile non verranno accettate dalla Società Appaltante e verranno ritrasmesse all'Appaltatore.

Fermo restando quanto sopra, tutti i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se del caso, dei subappaltatori che hanno effettivamente svolto attività oggetto del pagamento, nonché previa autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile del procedimento della Società Appaltante e ricezione di regolari fatture da parte della Società Appaltante.

Le suddette fatture dovranno comunque contenere:

- la denominazione del presente appalto, compreso il C.I.G. (Codice Identificativo Gara);
- il riferimento alla R.D.O.;
- il numero dell'Ordine di acquisto inviato dalla Società Appaltante a seguito della stipula del Contratto;
- il numero del maturato generato dal sistema informativo contabile della Società Appaltante;
- la data di prestazione dei servizi e la data dell'attestazione di regolare esecuzione dello stesso;
- specificare puntualmente le attività effettivamente svolte;

- eventuali specifici adempimenti/prescrizioni che verranno comunicati dalla Società Appaltante.

Tali fatture dovranno essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., Via del Serafico n. 107 - 00142 Roma, fermo restando che in caso di variazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute.

Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle stesse da parte della Società Appaltante, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Appaltatore e dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010.

In ogni caso, l'Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve rendere tempestivamente note alla Società Appaltante le eventuali variazioni dei dati trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e/o delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall'impossibilità, per la Società Appaltante, di verificare le fatture ricevute e/o le attività prestate in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme o causati da eventuali mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione Lazio non sono imputabili né addebitabili alla Società stessa.

4.5 Penali

Le attività oggetto dell'appalto devono essere pienamente e correttamente eseguite entro e non oltre i termini previsti nel presente documento, nel Contratto e nella documentazione prodotta nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

La Società Appaltante in caso di inadempimenti dell'Appaltatore (non dipendenti da quest'ultima e/o dalla Regione Lazio ovvero da forza maggiore o caso fortuito) si riserva l'insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali.

La Società Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di applicare una penale fino all'1⁰/100 (uno per mille) del 100% (cento per cento) dell'importo di aggiudicazione, per ogni giorno naturale di ritardo rispetto alla tempistica massima per la corretta attivazione del servizio di Gateway SMS, indicata nel precedente paragrafo 3.3 del presente documento.

La Società Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di applicare una penale fino all'1⁰/100 (uno per mille) del 100% (cento per cento) dell'importo di aggiudicazione, qualora venga superata mensilmente la percentuale indicata al punto 5 del precedente paragrafo 3.2.

La Società Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di applicare una penale fino all'1⁰/100 (uno per mille) del 100% (cento per cento) dell'importo di aggiudicazione, qualora venga superata semestralmente la percentuale indicata al punto 6 del precedente paragrafo 3.2.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, la Società Appaltante avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Società Appaltante all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R ovvero via fax. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità (raccomandata A/R ovvero via fax), le proprie deduzioni alla Società Appaltante nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della Società Appaltante, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Società Appaltante potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Società Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo o ragione (dunque, anche a titolo/ragione derivante da un diverso appalto affidatogli dalla Società Appaltante), senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonereranno in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.

Fermo restando quanto sopra, l'applicazione delle suddette penali non precluderà il diritto della Società Appaltante e/o della Regione Lazio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

4.6 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati eventuali dati e/o informazioni personali di cui venga a conoscenza in ragione delle prestazioni oggetto del presente appalto, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo nonché a non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

In caso di inosservanza degli obblighi suddetti, in qualunque modo accertati, la Società Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente appalto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Società stessa.

4.7 Obblighi nei confronti del personale

L'Appaltatore deve osservare, nei riguardi del personale impiegato nell'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore sarà pertanto tenuto ad applicare, nei confronti dei lavoratori che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.

L'Appaltatore deve continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

La Società Appaltante, in caso di violazione degli obblighi in materia contributiva e/o retributiva, previa contestazione all'Appaltatore e, se del caso, ai subappaltatori delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti ovvero da essa stessa in qualunque modo riscontrate, procederà secondo quanto previsto nell'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

4.8 Risoluzione e recesso

Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Società Appaltante e/o con la Regione Lazio;
- affidamento in subappalto a terzi, in tutto o in parte, di attività oggetto del presente appalto;
- mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;
- mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l'intera durata dell'appalto;
- violazione dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui, commessa dall'Appaltatore in ragione del presente appalto e accertata con sentenza passata in giudicato;

La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell'esecuzione del presente appalto;
- venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

- venga intentata, in ragione del presente appalto, un'azione giudiziaria per violazioni dei diritti di brevetto e/o di autore e in genere di privativa altrui;
- sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell'appalto.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante e/o alla Regione Lazio.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l'Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le modalità di quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel Contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile e dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di applicare una penale di importo equivalente a quest'ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto.

In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati dall'Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l'importo del danno e i suddetti crediti.

4.9 Diritti e pretese di terzi

La Società Appaltante e/o la Regione Lazio non rispondono del caso in cui l'Appaltatore, nell'esecuzione dell'appalto, utilizzi o abbia usato dispositivi, soluzioni

tecniche od opere dell'ingegno di cui altri abbiano ottenuto la privativa, senza averne adeguata autorizzazione.

L'Appaltatore, nell'utilizzo degli strumenti informatici e nel rilasciare detti strumenti alla Società Appaltante, deve rispettare quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale sui diritti di tutela del software.

L'Appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da terzi, nonché da tutti i costi, spese e responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dal presente appalto.

L'Appaltatore garantirà e manleverà, in ogni tempo, la Società Appaltante e la Regione Lazio, da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante da inosservanza, anche parziale, da parte dello stesso delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o pretesa di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

4.10 Subappalto e subcontratto

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di affidare in subappalto a terzi, in tutto o in parte, le attività oggetto del presente appalto.

In caso di subcontratti stipulati per l'esecuzione di attività oggetto del presente appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Società Appaltante un originale o una copia autenticata del subcontratto entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali dalla data di stipula, da cui risulti almeno il nome del sub-contraente, l'oggetto dell'attività affidata, l'importo contrattuale, fermo restando che l'Appaltatore deve comunicare alla Società appaltante eventuali modifiche alle predette informazioni avvenute nel corso del subcontratto. Nel predetto contratto devono essere altresì indicati gli strumenti di pagamento del corrispettivo spettante al subcontraente nonché, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

In caso subcontratto, il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, nei rapporti tra tutti i soggetti costituenti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente

appalto, determina la risoluzione di diritto del relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la parte non inadempiente si impegna a dare immediata comunicazione alla Società Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma dell'inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi.

Quanto previsto dal Contratto, in materia di verifiche e controlli, riservatezza e obblighi nei confronti del personale dipendente, si applicherà anche nei confronti degli eventuali subcontraenti.

4.11 Cessione del contratto e dei crediti

L'Appaltatore non deve cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, salvo quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e a condizione che la Società Appaltante accetti espressamente la cessione.

In caso di cessione del credito, tutti gli obblighi in tema di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 si applicano anche al cessionario. In ogni caso, l'Appaltatore non deve conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

4.12 Comunicazioni

Qualunque comunicazione scritta dell'Appaltatore alla Società Appaltante, riguardante l'esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al Responsabile del procedimento della Società Appaltante.

Salvo quanto disposto in altre parti del Contratto, tutte le comunicazioni scritte tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, potranno essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, raccomandata A/R, fax, PEC, e-mail, telegramma, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

4.13 Spese contrattuali ed oneri fiscali

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società Appaltante. Le prestazioni contrattuali saranno effettuate nell'esercizio di impresa e saranno soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore sarà tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. In caso d'uso, al Contratto deve essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

4.14 Clausole di salvaguardia

In qualunque caso di invalidità o inefficacia del Contratto, anche se dovuto a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell'aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun corrispettivo, indennizzo o rimborso delle spese sostenute in esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, né al risarcimento dell'eventuale maggior danno eventualmente subito. L'invalidità o l'inefficacia di una o più clausole del Contratto, anche se dovuta a pronunce giurisdizionali di annullamento, ivi compreso l'annullamento totale o parziale di qualsiasi atto di gara disciplinante il presente appalto e propedeutico alla stipula del Contratto stesso e/o dell'aggiudicazione disposta dalla Società Appaltante al termine della procedura selettiva, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia delle altre clausole contrattuali e/o del medesimo atto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo della Società Appaltante nella richiesta di adempimento delle disposizioni del Contratto, o di parte di esse, non costituirà in nessun caso rinuncia da parte della Società Appaltante ai diritti ad essa spettanti.

4.15 Controversie e Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Appaltatore e la Società Appaltante, relativamente all'interpretazione del Contratto e/o all'esecuzione e/o alla cessazione per qualsiasi causa del Contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Si precisa fin da ora che il contratto tra la Società Appaltante e l'Appaltatore non conterrà alcuna clausola compromissoria.

